

ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

ADUNANZA DEL 7 marzo 1979

N. 3 dell'O.d.G.
N. 443 Reg. deliberazioni

OGGETTO: Riesame legge regionale "Norme in materia di biblioteche di Enti locali e di Enti e di Istituzioni di interesse locale".

L'anno millenovecentosettant anove il giorno sette del mese di marzo
alle ore 10,00, in Bari, nella sala delle Adunanze del Consiglio Regionale in seduta pubblica si è riunito il

CONSIGLIO REGIONALE

sotto la presidenza del sig. Prof. Luigi Tarricone
vice presidenti i sigg. Giuseppe Conte - Antonio Somma
consiglieri segretari i sigg. Ing. Emanuele Capozza - Prof. Rocco Galatone
e con l'assistenza:

— del Coordinatore del Settore della Segreteria Generale Dott. Eraldo Panunzio
— del Coordinatore dell'Ufficio Aula e Resocontazione Dott. Renato Guaccero

I Signori Consiglieri sono presenti o assenti come segue:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1) Andretta avv. Aurelio		<u>M</u>	26) Liuzzi dott. Francesco	<u>M</u>	
2) Aprile ins. Brizio Leonardo	<u>M</u>		27) Margiotta avv. Giovanni		<u>M</u>
3) Augelli dott. Raffaele	<u>h</u>		28) Monfredi dott. Angelo		<u>h</u>
4) Baldassarre dott. Gaetano <u>CAPOZZA ING. EMANUELE</u>	<u>h</u>		29) Morea prof. Leonardo		<u>h</u>
5) Blandolino prof. Antonio	<u>h</u>		30) Palma avv. Vincenzo	<u>h</u>	
6) Borgia dott. Carlo	<u>h</u>		31) Panico sig. Pasquale		<u>h</u>
7) Bortone avv. Giorgio	<u>h</u>		32) Papa sig. Giuseppe	<u>h</u>	
8) Calvario avv. Pasquale		<u>h</u>	33) Papapietro sig. Giovanni	<u>h</u>	
9) Cassano on. Michele	<u>n</u>		34) Piacquadio avv. Antonio		<u>h</u>
10) Ciocia dott. Graziano	<u>h</u>		35) Piccigallo ins. Benito	<u>h</u>	
11) Ciuffreda avv. Pasquale		<u>n</u>	36) Princigalli sig. Giacomo		<u>h</u>
12) Clemente sig. Tommaso	<u>h</u>		37) Quarta dott. Nicola		<u>h</u>
13) Colamonaco sig.ra Maria	<u>h</u>		38) Raimondo sig. Cosimo	<u>h</u>	
14) Colasanto dott. Giuseppe		<u>h</u>	39) Rizzo prof. Marcello		<u>h</u>
15) Colonna cav. uff. Giuseppe		<u>h</u>	40) Romano avv. Domenico	<u>h</u>	
16) Conte ins. Giuseppe	<u>h</u>		41) Romeo on. Antonio <u>LATANZA COSIMO</u>	<u>h</u>	
17) D'Alena avv. Fedele	<u>h</u>		42) Rotolo avv. Nicola	<u>h</u>	
18) D'Andrea geom. Nicola	<u>h</u>		43) Sasso on. prof. Giuseppe	<u>h</u>	
19) Dilonardo prof. Giovanni	<u>h</u>		44) Somma sig. Antonio	<u>h</u>	
20) Fantasia prof. Matteo	<u>h</u>		45) Sorice avv. Vincenzo	<u>h</u>	
21) Fiore dott. Alessandro	<u>h</u>		46) Tarricone prof. Luigi	<u>h</u>	
22) Fitto dott. Salvatore		<u>h</u>	47) Tatarella dott. Giuseppe	<u>h</u>	
23) Galatone prof. Rocco	<u>h</u>		48) Trisorio Liuzzi avv. Gennaro	<u>h</u>	
24) Giampaolo ins. Filippo	<u>h</u>		49) Ventura sig. Antonio	<u>h</u>	
25) Leucci sig. Giovanni		<u>h</u>	50) Zingrillo dott. Giuseppe	<u>h</u>	

A relazione del sig. Presidente, il quale informa l'Assemblea che terzo argomento iscritto all'ordine del giorno è il riesame della legge regionale "Norme in materia di biblioteche di Enti locali e di Enti e di Istituzioni di interesse locale".

Dà la parola al relatore per la V Commissione, Cons. Galatone.

- Omissis -

Segue la discussione generale.

- Omissis -

Il Presidente avverte l'Assemblea che si deve votare la legge articolo per articolo. Ne dà lettura.

- Omissis -

Esaurita la votazione articolo per articolo, il Presidente avverte l'Assemblea che si deve votare la legge nel suo complesso.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Udita e fatta propria la relazione alla legge;

Preso atto della discussione generale;

Sull'esito delle votazioni avvenute in sede di lettura dei singoli articoli;

Ad unanimità di voti, espressi ed accertati per alzata di mano,

DELIBERA

di approvare, così come approva, la legge regionale "Norme in materia di biblioteche di Enti locali e di Enti e di Istituzioni di interesse locale", nel testo allegato alla presente delibera e di essa facente parte integrante.

Il consigliere Galatone chiede, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto, che il provvedimento di che trattasi venga dichiarato urgente.

Il Consiglio approva all'unanimità.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Tarricone

I CONSIGLIERI SEGRETARI

Capozza-Galatone

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

Riesame legge regionale : "Norme in materia di biblioteche di Enti locali e di Enti e di Istituzioni di interesse locale"

Il Consiglio regionale
ha riesaminato la seguente legge :

Art. 1

La Regione esercita, in base alla presente legge, le funzioni ad essa attribuite, in materia di Biblioteche di Enti locali e di Enti ed istituzioni di interesse locale ai sensi degli artt. 117 e 118 della Costituzione della Repubblica, dell'art. 17 della legge 16.5.1970, n. 281, del D.P.R. 14.1.1972, n. 3, della legge 22.7.75, n. 382, degli artt. 47, 49 del D.P.R. 616 del 24.7.77, in attesa dell'approvazione della legge di cui all'art. 48 dello stesso Decreto presidenziale e ne coordina l'attività nell'ambito della programmazione culturale regionale.

(Approvato all'unanimità).

Art. 2

Le Biblioteche pubbliche di Enti locali e di Enti ed istituzioni di interesse locale sono Istituti culturali al servizio dei cittadini. A tal fine incentivano lo sviluppo della pubblica lettura mediante la costituzione di adeguati strumenti biblioteconomici e operativi. Favoriscono con opportune iniziative e mezzi idonei la crescita culturale e civile della popolazione; in collegamento con gli Uffici centrali e periferici dello Stato e con le Istituzioni culturali e di ricerca operanti nella Regione, la utilizzazione proficua del tempo libero, nonché la conoscenza della storia, dell'arte delle tradizioni e dell'economia della Puglia.

(Approvato all'unanimità).

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

Art. 3

Gli Enti locali, nell'ambito della loro autonomia, possono istituire le biblioteche pubbliche. In tal caso adottano i relativi regolamenti per la disciplina della organizzazione e del funzionamento della biblioteca, in modo da garantire la conservazione, l'incremento del patrimonio librario e l'uso gratuito più largo ed idoneo sul piano della ricerca dello studio e della cultura.

Gli Enti locali assicurano con regolare iscrizione nel proprio bilancio preventivo (ai sensi del successivo art. 13), il finanziamento per le spese relative al personale, ai locali, al funzionamento degli uffici, all'acquisto delle pubblicazioni, degli audiovisivi e di quant'altro necessario per l'attuazione dei programmi culturali.

(Approvato all'unanimità).

Art. 4

La gestione delle attività culturali delle biblioteche è affidata a una commissione nominata dall'Assemblea dell'Ente locale interessato.

La Commissione è costituita in modo da garantire la presenza delle minoranze consiliari, nonché la rappresentanza, nell'ambito territoriale dell'Ente locale, dei sindacati maggiormente rappresentativi, degli Istituti e delle Associazioni culturali, degli organi collegiali scolastici e dei Consigli di quartiere e circoscrizionali. Fanno inoltre parte della Commissione uno o più rappresentanti del personale della Biblioteca tra i quali il bibliotecario o l'assistente della biblioteca cui è affidata la direzione della biblioteca stessa.

Alla Commissione sono affidati i seguenti compiti :

- a) fissare, nell'ambito della programmazione regionale, la politica di sviluppo della biblioteca;
- b) stabilire i criteri per la scelta delle pubblicazioni e del materiale audiovisivo da acquistare;
- c) presentare annualmente all'Ente locale la relazione sull'attività svolta e formulare un piano di attività per l'anno successivo.

(Approvato all'unanimità).

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

Art. 5

Per l'istituzione, l'ordinamento e il funzionamento delle proprie biblioteche gli Enti locali, nell'ambito della loro autonomia, possono associarsi secondo le ipotesi di aggregazioni programmate dalla Regione d'intesa con gli Enti locali, dando così luogo alla formazione di sistemi bibliotecari, che privilegino il momento del decentramento nei Comuni maggiori e quello associativo tra i Comuni minori.

La costituzione e l'adesione al sistema bibliotecario vengono decise con volontà espressa dai rispettivi organi deliberanti degli Enti locali o dagli organi competenti dei diversi Enti le cui biblioteche aderiscono al sistema.

Le aree del sistema vengono stabilite con decreto del Presidente della Giunta regionale.

(Approvato all'unanimità).

Art. 6

Ogni sistema bibliotecario fa capo a una biblioteca che assume le funzioni di centro del sistema e coordina, realizza e cura i servizi richiesti dalle biblioteche collegate.

La gestione del sistema è affidata ad un'apposita Commissione composta da un rappresentante degli Enti le cui biblioteche sono inserite nel sistema.

Resta ferma per le attività proprie di ciascuna biblioteca degli Enti locali aderenti al sistema la commissione di cui all'art. 4 all'art. 1.

La commissione del sistema, disciplinata dallo statuto del sistema, predispone programmi annuali e pluriennali di attività e di sviluppo corredati dai relativi preventivi nell'ambito della programmazione regionale.

(Approvato all'unanimità).

Art. 7

Le biblioteche degli Enti locali e di Enti e di Istituti di interesse locale assicurano il servizio di prestito con le biblioteche italiane e straniere e forniscono informazioni bibliografiche.

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

Un esemplare di tutte le pubblicazioni edite dai Comuni deve essere depositato nella biblioteca di appartenenza.

Le Provincie devono depositare nelle biblioteche di appartenenza una copia di tutte le pubblicazioni di loro edizione; destinataria per la provincia di Taranto e la Civica "Pietro Acclavio".

La Regione assegna una copia delle proprie pubblicazioni, anche periodiche, alla biblioteca del Consiglio regionale, alle provinciali di Bari ("De Gemmis"), Brindisi, Foggia e Lecce nonché alla civica "Acclavio" di Taranto.

Le altre biblioteche pubbliche di interesse locale devono custodire esse pure un esemplare delle pubblicazioni edite dagli Enti proprietari.

(Approvato all'unanimità).

Art. 8

La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, nell'ambito della programmazione regionale, concede contributi per:

- a) l'istituzione, il funzionamento e lo sviluppo delle biblioteche di Enti locali e di interesse locale;
- b) l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento di sistemi bibliotecari;
- c) la conservazione, il restauro, la fruizione e il razionale incremento del materiale librario e audiovisivo;
- d) la dotazione di attrezzature di servizi audiovisivi;
- e) il miglioramento delle sedi degli Istituti;
- f) le pubblicazioni tecnico-scientifiche;
- g) ogni altra attività per la diffusione della cultura (mostre, cataloghi, ecc.) di iniziative degli Istituti e del sistema.

La misura dei contributi regionali non può essere superiore al 70% della spesa riconosciuta ammissibile.

Le istanze vanno presentate entro il 30 marzo di ogni anno, corredate dalla necessaria documentazione. L'istruttoria delle istanze è di competenza dell'Assessorato alla Cultura.

Parte delle somme potrà essere destinata all'acquisto di materiale librario e sarà utilizzato per assicurare tanto alle biblioteche autonome quanto a quelle inserite nei sistemi bibliotecari la produzione più qualificata dell'editoria pugliese sulla base delle libere scelte delle biblioteche stesse.

(Approvato all'unanimità).

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

Art. 9

E' istituito l'Ufficio regionale per i beni librari alle dipendenze dell'Assessorato alla Cultura.

Esso provvede alla formazione dei criteri per l'unificazione dei metodi e delle tecniche per redigere il catalogo unico regionale pugliese, per la formazione di una microfilmoteca regionale, e con le competenze di cui all'art. 9, del l. t. e. r. e. c. c. a) a), b), c), d), e), f), g), del D.P.R. 14/1/1972, n. 3.

Esso provvede inoltre, ai sensi della vigente normativa statale, al coordinamento delle proposte di restauro del materiale pergamenaceo e cartaceo, nonché del materiale librario raro e di pregio da eseguirsi dai laboratori altamente specializzati riconosciuti dai competenti Istituti dello Stato ai fini della conservazione nonché della proficua utilizzazione da parte degli utenti.

La Soprintendenza ai Beni librari è soppressa.
(Approvato all'unanimità).

Art. 10

Gli Enti gestori delle biblioteche destinatarie dei contributi da parte della Regione sono tenuti, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, a presentare i rendiconti delle spese sostenute.

La rendicontazione avviene sulla base della normativa vigente in materia. La mancata presentazione del rendiconto costituisce motivo di esclusione da ulteriori contributi.
(Approvato all'unanimità).

Art. 11

Al fine di programmare i propri interventi la Giunta regionale predispone le indagini dirette ad accertare:

- a) la situazione e la consistenza delle strutture disponibili;
- b) la consistenza numerica e il grado di qualificazione del personale impiegato nel settore;
- c) la consistenza del patrimonio bibliografico (manoscritto e a stampa), documentario e artistico;
- d) i mezzi finanziari disponibili, riconosciuti come tali sulla base delle spese effettivamente sostenute dagli Enti proprietari nell'esercizio precedente;
- e) il rapporto esistente tra la spesa, le strutture, gli addetti, i fondi librari, le dotazioni in audiovisivi e la comunità servita;
- f) la necessità di istituire nuove biblioteche.

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

La Regione, nell'ambito dell'attività relativa alla formazione professionale di cui alla legge organica in materia, attua corsi di formazione e di aggiornamento del personale delle biblioteche anche in collaborazione con le Università, con gli Enti locali e con gli Enti pubblici specializzati.

(Approvato all'unanimità).

Art. 12

La Giunta regionale si avvale di un apposito comitato tecnico-consultivo unico per i Musei e Biblioteche espresso dalla Consulta regionale per i Beni culturali e ambientali.

Le funzioni del Comitato, ai fini dell'applicazione della presente legge, saranno disciplinate con apposita legge regionale.

(Approvato all'unanimità).

Art. 13

Nell'ambito del contributo disposto dalla Regione delle disponibilità del bilancio redatto in conformità alla legge 5/8/78, n.468 il Comune provvederà agli oneri derivanti dagli artt. 3, 6 e 7 della presente legge.

(Approvato all'unanimità).

Art. 14

Le funzioni in ordine al servizio nazionale di lettura, alle biblioteche popolari, alla biblioteca del contadino nelle zone di riforma, ai centri bibliotecari di educazione permanente sono trasferite ai Comuni, nell'ambito della programmazione regionale culturale sul territorio, a norma dell'art. 47, 2° comma del D.P.R. 616 del 24.7.77.

I beni bibliografici, le attrezzature e il personale in dotazione alle biblioteche che hanno aderito al soppresso servizio nazionale di pubblica lettura sono trasferiti ai Comuni secondo elenchi e tabelle predisposte dall'Ente gestore, sentito l'Assessorato alla Cultura.

Le attrezzature e il fondo di dotazione libraria in possesso dei Centri-rete-provinciali sono assegnate con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, alle biblioteche provinciali già sede di centri del sistema.

Con successivo provvedimento legislativo verranno disciplinate le modalità di passaggio del personale.

(Approvato all'unanimità).

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

Art. 15

Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in lire 500.000.000 si fa fronte con utilizzo di pari disponibilità riveniente dal cap. 349 "Fondo per il finanziamento di spese correnti derivanti da leggi regionali in corso di adozione" del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario per il 1978, sia per quanto attiene la competenza sia per quanto attiene la cassa.

Ai sensi del 2° comma dell'art. 39 della legge di contabilità regionale n. 17 del 30/5/77, l'assegnazione dello stanziamento di cui al Cap. 349 - Parte 2^a - Spesa - del Bilancio 1978 resta attribuita alla competenza dello stesso esercizio 1978 e della nuova correlativa spesa di lire 500.000.000 in apposito stanziamento della competenza del Bilancio 1979.

Ai sensi del 3° comma del suddetto art. 39 della L.R. n. 17 del 30/5/77 del bilancio 1979 dovrà risultare, con apposita annotazione, che si tratta di spesa finanziata con ricorso ai fondi globali dell'esercizio precedente.

Per gli oneri relativi all'esercizio 1979 e successivi si farà fronte mediante l'istituzione di un apposito capitolo nel bilancio 1979 e successivi, ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 17 del 30/5/77.

Per la prima applicazione le istanze relative ai fondi disponibili in bilancio 1978 vanno prodotte entro 20 giorni dalla entrata in vigore della presente legge; le altre istanze vanno inoltrate entro due mesi dallo stesso termine.

(Approvato all'unanimità).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Tarricone

I CONSIGLIERI SEGRETARI
Capozza - Galatone